

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4910

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PEDINI, ALBA, AMATUCCI, ARMOSINO, AMODIO, ARMANI, BARBERI, BERSANI, BIAGGI NULLO, BIANCHI GERARDO, BIASUTTI, BOLOGNA, BONTADE MARGHERITA, BOSISIO, BUFFONE, BUTTE', BUZZI, CANESTRARI, CARRA, CASTELLUCCI, CATTANEO PETRINI GIANNINA, CENGARLE, COLLEONI, COLLESELLI, COCCO MARIA, DAL CANTON MARIA PIA, DALL'ARMELLINA, D'AMATO, DEGAN, DE LEONARDIS, DE MARIA, DE MEO, DE STASIO, DE ZAN, DOSSETTI, FERRARI AGGRADI, FODERARO, FOLCHI, FORNALE, FRANCESCHINI, FRANZO, GAGLIARDI, GASCO, GENNAI TONIETTI ERISIA, GONELLA GUIDO, HELFER, IMPERIALE, ISGRO', IOZZELLI, LATTANZIO, LUCCHESI, MARTINI MARIA ELETTA, MARCHIANI, MENGOLZI, MIGLIORI, NANNINI, NEGRARI, ORIGLIA, PATRINI, PICCINELLI, PICCOLI, PUCCI ERNESTO, RACCHETTI, RADI, RAMPÀ, RINALDI, ROMANATO, RUSSO CARLO, RUSSO VINCENZO, SABATINI, SALVI, SAVIO EMANUELA, SINESIO, SORGI, SPINELLI, STORCHI, TENAGLIA, TITOMANLIO VITTORIA, TOGNI, URSO, VALIANTE, VEDOVATO, VERONESI, VILLA, ZANIBELLI, ZUGNO

Presentata il 27 febbraio 1968

Istituzione presso il Ministero degli affari esteri di un Ufficio e di un Consiglio nazionale per il servizio volontario nella cooperazione tecnica internazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si richiama l'attenzione vostra sulla necessità di riconoscere, anche in Italia, il servizio volontario di cooperazione tecnica internazionale.

Alla sua promozione ed organizzazione provvederebbero, secondo l'unito testo, un ufficio *ad hoc* organizzato presso il Ministero degli esteri ed un Consiglio nazionale del volontariato che ha sede presso il Ministero degli esteri ed i cui membri sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 1 e l'articolo 2 della proposta definiscono le competenze dell'ufficio ministeriale: essi gli attribuiscono, in particolare, la proposta e la elaborazione di programmi di assistenza tecnica, il reclutamento e la sele-

zione del personale volontario, la organizzazione di uno schedario nazionale dei cittadini che operano, all'estero, nel campo del volontariato.

Con l'articolo 3 si definiscono la natura e la funzione del « consiglio nazionale per il servizio volontario nella cooperazione tecnica internazionale », organismo consultivo ed anche di promozione nel quale, accanto ai rappresentanti della pubblica amministrazione opportunamente scelti tra vari Ministeri, siedono anche esperti dell'assistenza tecnica e rappresentanti di organizzazioni in essa operanti.

Compito preminente del Consiglio nazionale per il servizio volontario — come detta l'articolo 4 — è l'esprimere pareri sui pro-

grammi di assistenza tecnica suscettibili dell'impiego di volontari, sui criteri di reclutamento e di addestramento e di selezione del personale, sulle modalità di reinserimento e di utilizzazione in patria dei giovani che abbiano prestato servizio volontario.

L'articolo 5 definisce le condizioni in base alle quali il cittadino italiano può essere immesso nel servizio e l'articolo 6 precisa che la durata della prestazione volontaria non può essere inferiore ai 24 mesi.

L'articolo 7 definisce la posizione giuridica in cui si troveranno i volontari prestando la loro opera: si precisa anche che essi possono essere destinati a paesi in via di sviluppo fuori Europa nell'ambito di accordi di cooperazione tecnica promossi dal Governo italiano oppure possono essere messi a disposizione di organismi, enti nazionali ed internazionali riconosciuti dal Governo italiano che operino sempre nel campo della cooperazione e dell'assistenza tecnica.

Secondo l'articolo 8 il volontario fruisce di una indennità mensile minima e beneficia di ogni regolare forma di assicurazione e di prevenzione: il conseguente onere finanziario, viene coperto secondo le modalità fissate dall'articolo 11, il quale opportunamente consolida, nel bilancio dello Stato, una spesa la cui dilatazione dipenderà dalla crescita possibile del numero di volontari e la cui natura sarà comunque pubblica.

La proposta di legge che raccomandiamo alla vostra attenzione, onorevoli colleghi, instaura così, intorno al servizio volontario dell'assistenza tecnica, un concorso equilibrato fra competenza dello Stato (l'ufficio per il servizio volontario previsto dall'articolo 1) e la iniziativa sollecitatrice privata e di gruppo (la quale si esprime appunto nel consiglio nazionale per il servizio volontario previsto dall'articolo 3 della proposta).

Il tempo e l'esperienza consentiranno certo una migliore regolamentazione del volontariato dell'assistenza tecnica e renderanno più complesse le competenze degli organismi ad esso proposti.

A nostro giudizio è comunque importante introdurre già con la presente legge, nell'ordinamento italiano, il suo riconoscimento ufficiale ed assicurare intorno ad esso la collaborazione qualificata dello Stato: con ciò il nostro paese riconoscerà una iniziativa che già da tempo si è affermata nei paesi moderni più evoluti, che già ha attirato l'attenzione della gioventù straniera e cui hanno dedicato la loro attenzione anche le organizzazioni internazionali.

La relazione 1967 del DAG (Comitato di aiuto allo sviluppo) operante nell'ambito dell'OCDE, da pagina 52 a pagina 58 offre, ad esempio, ampia relazione dell'attività dei servizi volontari funzionanti nei paesi membri e in essa, tra l'altro, si osserva che, nel 1966, il numero dei volontari ha raggiunto la cifra di 22.700 con un aumento di circa il 55 per cento sull'anno precedente.

La metà circa dei volontari, secondo il documento del DAG, svolge « funzione di insegnamento: l'altra metà compie funzioni utili in attività che interessano lo sviluppo della Comunità; nel 1965 il 32 per cento dell'effettivo totale dei volontari dei paesi membri dell'OCDE operava in America Latina, il 22 per cento in Asia ed il 44 per cento in Africa ».

Quanto al contributo delle singole nazioni — in uomini — al corpo dei volontari della pace, la relazione conferma che, anche nel 1966, il maggior numero di volontari è stato fornito dagli Stati Uniti d'America: l'Inghilterra concorre essa pure al bilancio con 1323 volontari, la Germania con 1566 (erano solo 117 nel 1964), l'Olanda con 177, la Danimarca con 100, la Norvegia con 86, la Svezia con 82, il Giappone con 151, l'Australia con 77, la Svizzera con 62.

Va osservato inoltre che in Francia, vicino ai 334 giovani che nel 1965 operavano nel vero e proprio volontariato della pace, operavano anche 2710 giovani francesi che avevano legalmente commutato il servizio militare in servizio civile nei paesi in via di sviluppo e va ricordato che pure 422 giovani belgi, sempre nello stesso anno, godevano di esenzione dal servizio militare in cambio della cooperazione tecnica esplicata in prevalenza nel Congo.

Dovunque la legge riconosce quindi il volontariato della cooperazione tecnica internazionale e, quasi dovunque, i Governi contribuiscono anche finanziariamente agli oneri conseguenti al servizio con un contributo che ha certo un valore più che economico: esso conferma infatti l'« interesse generale » del volontariato della cooperazione tecnica come strumento fondamentale per quella lotta al sottosviluppo cui si affida tanta parte della nostra pace e cui sempre più dobbiamo attenzione se realmente intendiamo operare per il progresso economico e sociale del nostro Mondo.

Una economia dualistica quale è quella in cui, oggi, si caratterizza il nostro globo, è infatti un rischio per il futuro dell'umanità (come bene ammonisce il Papa Paolo VI nella enciclica *Populorum Progressio*).

La sofferenza e la miseria altrui finiranno per travolgere, se non contenute, a lungo andare, la pace e la sicurezza dei popoli che già hanno raggiunto il benessere: la stagnazione economica, sia pure ad alto livello, finirà per spegnere lo slancio delle economie più evolute se queste non utilizzeranno i loro mezzi finanziari, il progresso della loro scienza e delle loro tecniche, per spingere dovunque l'uomo a civile evoluzione.

L'impegno conseguente ha quindi caratteri di urgenza: una urgenza ancor più drammatica oggi quando si constata che, nonostante le molte buone volontà, in questi ultimi anni, anziché attenuarsi, la povertà dei poveri è diventata ancora più povera mentre la libertà, le facili comunicazioni fisiche ed ideali, hanno consentito ai poveri del Mondo, di prendere coscienza del loro stato e di portare a temperatura talvolta rovente il loro risentimento sociale.

Accade così che alla scarsità delle realizzazioni si contrapponga spesso oggi, nel mondo sottosviluppato, l'eccesso ingiusto delle aspirazioni globali ed impossibili con grave rischio per quell'equilibrio, paziente e responsabile, che solo può dare risultati nel lungo cammino per la pacifica convivenza tra popoli diversi e per una cooperazione economica nuova e per tutti vantaggiosa.

Negli ultimi sei anni l'aiuto finanziario ai paesi poveri non ha registrato, praticamente, alcun aumento, mentre le economie dei paesi industrializzati non hanno cessato di progredire. Nei paesi più diseredati il processo di sviluppo economico ha addirittura subito un rallentamento, negli ultimi due anni, rispetto al lasso medio del periodo 1960-1965.

Il commercio mondiale avanza ancora oggi ad un ritmo due volte più rapido per i prodotti industriali dei paesi ricchi che non per le materie prime esportate dai paesi poveri. Lo squilibrio tra le esportazioni e le importazioni di questi ultimi tocca i 7 miliardi di dollari: mentre nel 1950 i paesi in fase di sviluppo partecipavano per il 27 per cento al commercio mondiale, la loro parte è scesa oggi al 14 per cento.

La FAO ci avverte che la produzione alimentare dei paesi poveri, nel 1966, ha registrato una diminuzione del 4 per cento rispetto al 1964: nello stesso anno le entrate dei paesi produttori di materie prime sono diminuite del 3 per cento, mentre le importazioni di soli viveri sono aumentate del 4 per cento.

Il tasso di sviluppo dei paesi poveri si è ridotto, in pochi anni, dal 4,7 per cento al

4,3 per cento annuo cosicché oggi, nel mondo, il 69 per cento della popolazione fruisce del 17 per cento delle risorse economiche mondiali, mentre il 74 per cento della popolazione dovrà ripartirsi, nel prossimo futuro, se tutto così continuerà, il 18 per cento delle risorse economiche mondiali.

Il sottosviluppo incombe dunque ancora drammatico sul mondo del nostro secolo, non meno drammatico del moderno armamento nucleare anche perché assai meno controllabile di quello.

Dobbiamo allora dichiararci sconfitti nella lotta contro il bisogno e attendere che il mondo rischi il caos sociale? O invece possiamo credere che la natura da sola, la dinamica spontanea degli equilibri economici, riporteranno il mondo ad un nuovo ordine? Non condividiamo né l'una né l'altra tesi. Ciò che occorre è affrontare il bisogno non settorialmente, non con la sola mentalità pur generosa dell'aiuto, non con il solo commercio preferenziale, ma con il disegno di una nuova economia mondiale.

Occorre prospettare criteri nuovi di integrazione dei mercati, forme nuove di collaborazione economica, commerciale, culturale tra i popoli: necessita dare un significato diverso alla pur valida teoria del profitto, urge disegnare aree nella cui vastità la combinazione ottimale dei fattori di produzione possa assicurare produttività maggiore in una minima organizzazione dei mercati.

Necessita legare a ciò la evoluzione delle istituzioni internazionali verso più concreti poteri sì che esse concorrano ad un ordinamento positivo internazionale.

Fa parte di simili prospettive anche una concezione globale della lotta al sottosviluppo sì che, razionalmente, si coordinino tutti i settori di azione sottostanti al bisogno.

Commercio, aiuto economico, investimenti strutturali, promozione sociale, diversificazione agricola, piani di sviluppo, formazione di quadri, assistenza tecnica, sono invero capitoli collegati: solo da un loro coordinamento puntuale e premeditato può nascere l'intervento produttivo che innova l'ambiente e spinge zone e popolazioni al decollo economico. Non siamo però qui, onorevoli colleghi, per teorizzare sul sottosviluppo: il nostro impegno è più modesto. Noi vorremmo solo affermare che la moderna guerra al bisogno non può essere affidata solo alle combinazioni economiche ottimali, all'effetto moltiplicatore degli interventi finanziari, alle risposte dei moderni calcolatori.

Una politica globale di intervento nel sottosviluppo ha bisogno, in ogni suo capitolo, di un connettivo costante e di un promotore insostituibile: l'uomo; l'uomo come volontà, l'uomo, come intelligenza. Il tecnico, come uomo, deve essere cioè presente in ogni capitolo della lotta al sottosviluppo. Tipica è, ad esempio, in questi ultimi anni, in Africa ed in Asia, la rinnovata fiducia con cui si guarda alla agricoltura come base delle economie nuove: anche i programmi agrari pur validi non possono però aver risultato se ad essi non si accompagna una mobilitazione di tecnici e di promotori sociali che sappiano razionalizzare il lavoro delle imprese agrarie e, soprattutto, preparare i quadri dirigenti agricoli locali.

Agricoltura, trasporti, sanità, scuola, industria, servizi, ogni manifestazione della moderna vita economica e sociale, non possono trasferirsi all'economia ed alla società dei paesi nuovi se non trovano un ponte umano attraverso il quale le tecniche nuove diventano vita locale.

L'assistenza tecnica finisce dunque per essere sinonimo di lotta contro il sottosviluppo: essa mira, oltre che al trasferimento delle conoscenze, a preparare altri uomini che sappiano svolgere sul posto quelle operazioni specializzate senza le quali i programmi produttivi, i piani tecnologici e sociali non possono realizzarsi.

La prospettiva migliore dell'assistenza tecnica è proprio quella di distruggere se stessa: essa ha vita infatti in un solo periodo di tempo, quello necessario ad istruire altri uomini sulle nozioni e sulle operazioni che sono proprie degli uomini docenti ed in essa operanti.

Abbiamo lamentato, all'inizio di queste righe, lo scarso risultato globale dello stato attuale della lotta al sottosviluppo: un dato però è indubbiamente positivo pur nello scarso consuntivo: il fatto cioè che l'impegno nell'assistenza tecnica è ogni anno in aumento. Scrive infatti la relazione 1967 del DAG che: « l'assistenza tecnica è uno degli elementi dei programmi bilaterali di numerosi paesi che prende una estensione particolarmente rapida... Gli impegni finanziari e di assistenza tecnica sottoscritti dall'insieme dei membri del CAD sono aumentati del 18 per cento in un solo anno e coprono un totale di spesa di 1,4 miliardi di dollari ».

E più avanti ancora la stessa relazione precisa: « l'effettivo totale del personale specializzato che lavora a titolo di assistenza tecnica (130.500 persone nel 1966 ivi compresi gli

insegnanti volontari) e il numero degli studenti che beneficiano di un aiuto finanziario ufficiale per i loro studi (68.000 persone) sono aumentati l'uno e l'altro nella stessa proporzione (tra l'11 ed il 14 per cento) sull'insieme delle spese ».

Non pochi uomini sono quindi al lavoro: essi operano in ogni campo, compresi quelli della pubblica amministrazione e della organizzazione economica. Occorre aumentarne il numero, anche se la selezione dell'esperto per l'assistenza tecnica è complessa e pone non semplici problemi relativi alla preparazione del personale, al suo stato giuridico, alla sua ambientazione, al suo perfezionamento (problemi tutti sui quali importanti esperienze sono state compiute nei paesi progrediti e industrialmente più evoluti). Più il tempo passerà, più comunque la funzione determinante della assistenza tecnica sarà messa in evidenza. Da essa emergerà, in un futuro non lontano, con ogni probabilità, anche una professionalità nuova, « il tecnico del sottosviluppo »; una professionalità che, per essere efficace, dovrà tuttavia collocarsi sempre in un contesto personale umano carico di contenuto morale, in una spiritualità impregnata del senso nobile di una umana missione.

Trasmettere conoscenze tecniche od amministrative senza accompagnarle infatti con un caldo alito di solidarietà umana, significherà dare all'assistenza stessa scarsa efficacia di promozione umana, scarsa risonanza di ambiente. Collocare la funzione dell'assistenza tecnica nella coscienza di una cittadinanza mondiale moderna cui competono diritti e doveri, permearla di senso altruistico, fare della collaborazione tecnica una costruzione comune con altri uomini nel rispetto della loro autonomia, significherà invece dare alla azione di assistenza tecnica una dignità nobilitante ed una efficacia concreta di effetto moltiplicatore.

La gioventù moderna cerca da tempo nuovi ideali: sente da tempo il dramma sofferto e disperato di un tentativo di sintesi, nella nostra epoca, tra la veloce corsa del progresso tecnico e scientifico e le prospettive civili di una umanità che non sempre è cosciente delle sue responsabilità.

È naturale quindi che una parte di essa, nobilmente, senta il desiderio di impegnarsi a dare il suo contributo all'impegno proprio dell'uomo nuovo nella lotta al sottosviluppo.

Ecco perché, in questi anni, nei maggiori paesi del mondo, spontaneamente e senza iniziative programmate, sono sorti i cosiddetti gruppi volontari della assistenza tecnica,

chiamati anche, al loro sorgere, Volontari della pace.

Organizzazioni simili si sono affermate anche in Italia: rimangono però appartate, sul piano privatistico, ignorate dalla legge, non aiutate dallo Stato. È tempo di riconoscerle, di aiutarle, di coordinarle con leggi, è tempo cioè che il nostro parlamento interpreti la aspirazione della gioventù italiana ad essere parte del movimento mondiale del «vo-

lontariato della pace», via diretta a più capaci funzioni di assistenza tecnica ed umana.

Queste le ragioni, onorevoli colleghi, che ci hanno indotto a presentare la unita proposta di legge: essa, più che proporre soluzioni, intende, nella sua articolazione, prospettare un problema ormai maturo ed urgente: noi abbiamo fiducia che voi la sosterrete col vostro consenso e la migliorerete con la vostra esperienza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, l'Ufficio per il servizio volontario nella cooperazione tecnica internazionale.

Il Capo del predetto ufficio è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri fra i funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di consigliere di ambasciata.

ART. 2.

Sono devolute alla competenza dell'Ufficio per il servizio volontario nella cooperazione tecnica internazionale le seguenti attribuzioni:

1) proporre ed elaborare programmi di assistenza tecnica;

2) provvedere al reclutamento, all'addestramento, alla selezione, all'assistenza ed al controllo del personale volontario avvalendosi a tal fine della collaborazione delle altre Amministrazioni dello Stato e di quella di enti pubblici e privati e di organismi di servizio volontario;

3) favorire e divulgare le iniziative concernenti la cooperazione tecnica internazionale;

4) istituire uno schedario nazionale che comprenda i nominativi e l'attività svolta dai volontari all'estero e consentendone a chiunque ne abbia interesse la diretta consultazione;

5) predisporre una relazione annuale sull'attività dell'Ufficio.

Nell'attività concernente le materie di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3, l'Ufficio decide previo parere del Consiglio nazionale di cui al successivo articolo 3.

ART. 3.

È costituito, con sede presso il Ministero degli affari esteri, il Consiglio nazionale per il servizio volontario nella cooperazione tecnica internazionale, così composto:

- a) dal presidente;
- b) da un vice presidente;
- c) da un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'industria, commercio e artigianato, dell'agricoltura e foreste, del commercio estero e della sanità;
- d) da otto esperti in materia di cooperazione tecnica internazionale, scelti fra enti ed organismi che operano nell'ambito della assistenza tecnica e del servizio volontario.

Fa inoltre parte del Consiglio il Capo dell'Ufficio di cui al precedente articolo 1.

Il presidente, il vice presidente ed i membri del Consiglio nazionale per il servizio volontario nella cooperazione tecnica internazionale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri di cui al precedente paragrafo c).

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno undici componenti: in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le funzioni di segreteria del Consiglio sono disimpegnate da uno o più funzionari addetti all'ufficio per il servizio volontario nella cooperazione tecnica internazionale.

ART. 4.

Spetta al Consiglio nazionale per il servizio volontario nella cooperazione tecnica internazionale di esprimere al Governo, all'ufficio di cui al precedente articolo 1, agli organi dello Stato, ed alle amministrazioni pubbliche, nonché agli enti pubblici e privati, pareri:

- 1) sui programmi di assistenza tecnica suscettibili dell'impiego di volontari;
- 2) sulle modalità di svolgimento degli stessi;
- 3) sui criteri generali attinenti al reclutamento, all'addestramento, alla selezione, ed al controllo del personale volontario;
- 4) sulle modalità di reinserimento e di utilizzazione in Patria del personale medesimo;
- 5) su ogni altra questione comunque concernente la materia oggetto della presente legge.

ART. 5.

Sono ammessi al servizio volontario i cittadini italiani che, in possesso dei necessari requisiti fisici e morali, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 35° e che siano muniti di laurea o di diploma di abilitazione tecnica e magistrale rilasciati da università, istituti e scuole legalmente riconosciuti, ovvero del diploma di qualifica rilasciato da istituti professionali di Stato o da altri enti e istituti a ciò espressamente autorizzati.

Possono altresì essere ammesse al servizio volontario le persone che, prescindendo dal suddetto limite massimo di età e dal possesso dei prescritti titoli di studio, dimostrano di aver già operato nel campo dell'assistenza tecnica e del servizio volontario.

ART. 6.

Il servizio volontario non può avere durata inferiore a 24 mesi oltre al necessario periodo per la preparazione e l'addestramento.

ART. 7.

I volontari sono destinati a prestare la loro opera in paesi in via di sviluppo fuori d'Europa, con i quali l'Italia abbia accordi di cooperazione tecnica od economica e i cui governi ne facciano richiesta con compiti di sviluppo comunitario, di istruzione, di assistenza tecnica, di assistenza igienico-sanitaria e sociale, e di addestramento professionale.

I volontari possono inoltre essere messi a disposizione di organismi, di enti nazionali ed internazionali riconosciuti dal Governo italiano nonché di soggetti privati i cui programmi di cooperazione e di assistenza tecnica siano ufficialmente approvati.

ART. 8.

Al volontario dovrà essere corrisposta una indennità mensile commisurata al costo della vita nel paese di destinazione.

L'Amministrazione è altresì tenuta ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali del volontario, le spese di viaggio dal luogo di residenza a quello di destinazione nonché quelle di rimpatrio.

Durante il periodo di addestramento l'Amministrazione provvede al mantenimento, alle necessarie assicurazioni nonché al rimborso delle spese di viaggio.

ART. 9.

Durante la prestazione del servizio, i volontari hanno diritto ad un periodo di ferie non inferiore a 30 giorni l'anno durante il quale sarà loro corrisposta la stessa indennità di cui al precedente articolo 8.

Al termine del servizio, ai volontari stessi, è corrisposto un premio di reinserimento non inferiore a due mensilità dell'indennità di cui al precedente articolo 8, per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore ai sei mesi.

ART. 10.

Il numero dei volontari che il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad inviare annualmente all'estero ai sensi della presente legge sarà fissato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro.

ART. 11.

All'onere di un miliardo di lire derivante dall'applicazione della presente legge per il primo anno di attività, si provvede con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione della legge 14 novembre 1967, n. 1147, riguardante disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

Le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge saranno emanate previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'industria, commercio e artigianato, dell'agricoltura e foreste, del commercio estero e della sanità.